

Tribunale di Brescia, sentenza del 12 settembre 2025, n. 3732 – concessione abusiva di credito

Anche in difetto di una previsione normativa espressa, in tema di azioni di massa volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale del debitore, la legittimazione attiva spetta necessariamente al curatore quale esclusivo titolare dell'azione di risarcimento del danno al patrimonio sociale. Da ciò consegue che le norme che prevedono espressamente il "trasferimento" della legittimazione attiva dai creditori al curatore (artt. 66 L.F., 165 C.C.I.I., 146 L.F., 255 C.C.I.I.) non configurano norme eccezionali, bensì espressione del suddetto principio generale (*in senso conforme, Cass. n. 18610/2021, Cass. n. 24725/2021 e Cass. n. 29840/2023*).

In tema di responsabilità della banca, sia che la condotta abusiva pregiudizievole si esprima nella violazione di obblighi specifici (l'illegittima prosecuzione di un finanziamento già in corso), sia che si realizzi per effetto della violazione del generale obbligo di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. (la conclusione di un finanziamento disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operato professionale), si tratta di responsabilità da inadempimento di un'obbligazione preesistente, ossia di responsabilità contrattuale, con ogni conseguenza in punto di onere della prova (*in senso conforme, Cass. n. 18610/2021*).

In riferimento al danno patito dal ceto creditorio della società poi fallita, l'azione di risarcimento ha natura extracontrattuale, stante l'insussistenza di un rapporto obbligatorio preesistente tra la Banca e i creditori dell'impresa finanziata (*in senso conforme, Cass. n.*

18610/2021).

In tema di prescrizione dell'azione dei creditori della società poi fallita, il *dies a quo* non decorre dalla data di concessione del finanziamento, ma dal momento in cui l'incapienza patrimoniale diviene oggettivamente e concretamente percepibile dai terzi. A tal proposito, deve ritenersi sussistere una presunzione *juris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data di insorgenza e percepibilità dello stato di incapacienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione che la rendano del tutto illogica o lacunosa, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (*in senso conforme*, Cass. n. 24715/2015 e Cass. n. 3552/2023).

L'abusiva erogazione del credito, effettuata con dolo o colpa da parte del soggetto finanziatore ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa (*in senso conforme*, Cass. n. 18610/2021 e Cass. n. 29840/2023).

Ai fini della configurabilità della responsabilità del soggetto finanziatore per le condotte di abusiva erogazione di credito tali da agevolare l'indebita prosecuzione dell'attività di impresa, il curatore è tenuto a dedurre e provare: a) la condotta che viola le regole che disciplinano l'attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa (in relazione alla responsabilità contrattuale verso la società, l'onere in parola concerne la sola allegazione); b)

il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita; c) il danno-conseguenza, rappresentato dall'aumento del dissesto; d) il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta dal finanziatore. Rigore particolare merita la verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della nota teoria della causalità adeguata, stante il *"doveroso rispetto del punto di equilibrio tra opposti valori meritevoli di tutela, quali, da un lato, la posizione giuridica del finanziato e dei suoi creditori e, dall'altro lato, la libertà contrattuale del banchiere"* (in senso conforme, Cass. n. 18610/2021).

In materia di risarcimento del danno, qualora venga accertato che più soggetti hanno dato un contributo causale (se pure in misura diversa tra loro) al verificarsi dell'evento dannoso, tutti sono tenuti in solido nei confronti del danneggiato, e non è consentito al giudice di merito limitare la condanna alla rispettiva quota – parte di responsabilità (in senso conforme, Cass. n. 6599/1998; Cass. n. 2814/1999; Cass. n. 23918/2006).

In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti e i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l. fall. – applicabile in quanto espressamente richiamato dall'art. 169 l. fall. – che i rispettivi crediti siano preesistenti al deposito della domanda di concordato; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca, anche di fatto, un (mero) mandato all'incasso di un proprio credito e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. Ciò in quanto, a differenza della cessione di credito, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, ma della sola legittimazione all'incasso, con conseguente obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa. Tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma

soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione con crediti anteriori (*in senso conforme, Cass. n. 22277/2017; Cass. n. 10548/2009*).

La formalità di cui all'art. 2914 c.c. è applicabile anche alle procedure concorsuali per effetto dell'art. 45 l. fall., con la conseguenza che occorre che la cessione sia stata notificata al debitore ceduto o sia stata dal medesimo accettata con atto avente data certa anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio promosso da un fallimento per ottenere: (i) l'accertamento della responsabilità per abusiva concessione del credito da parte della banca convenuta e la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito dalla società e dalla massa dei creditori; (ii) la revoca dei pagamenti e degli atti estintivi di debiti effettuati dalla società poi fallita nei periodi rilevanti ai sensi dell'art. 67 l. fall; (iii) la condanna alla restituzione delle somme versate alla banca da terzi clienti della società in seguito all'apertura nel periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato preventivo.

Sent. 12.09.2025 n. 3732Download

(Massime a cura di Raffaele Verdicchio)

Tribunale di Brescia,

sentenza del 30 luglio 2025, n. 3386 – tutela autoriale delle fotografie, fotografie semplici, presupposti del riconoscimento dei diritti connessi ex artt. 87 ss. l.d.a.

In tema di tutela di immagini fotografiche, la distinzione tra opere fotografiche (art. 2 l.d.a.) e semplici fotografie (artt. 87 ss. l.d.a.) risiede nell'apporto creativo dell'autore, inteso come impronta personale capace di suscitare suggestioni che trascendono la mera riproduzione fedele della realtà (cfr. Cass. n. 33599/2024). Sono, pertanto, qualificabili come fotografie semplici – con conseguente applicazione della disciplina speciale di cui agli artt. 87 ss. l.d.a. – gli scatti aventi carattere meramente documentale, privi di originalità e destinati ad un utilizzo ripetitivo e didascalico (nella specie, immagini di personaggi pubblici e sedi istituzionali ad uso redazionale).

Ai fini della tutela ex art. 90, comma 1, l.d.a. le fotografie semplici devono recare, sugli esemplari, le indicazioni relative al nome del fotografo (o del datore di lavoro o committente) e all'anno di produzione; in difetto, la protezione è limitata, ai sensi del comma 2 della norma citata, alla sola ipotesi di riproduzione in malafede. In caso di fotografie digitali solo l'apposizione di filigrane digitali (c.d. *digital watermarks*) rende non modificabili le predette informazioni inserite nei relativi *files* informatici, ai sensi degli artt. 102 *quater* e 102 *quinquies* l.d.a. In

manca delle indicazioni prescritte deve presumersi la buona fede del terzo riproduttore, restando a carico del preteso titolare l'onere di dimostrare la consapevolezza altrui circa l'esistenza dei diritti di sfruttamento sulle fotografie oggetto di riproduzione (cfr. Cass. n. 5237/1991), non sussistendo in capo a chi intenda riprodurre fotografie prive dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, l.d.a., l'obbligo di attivarsi per ricercare autonomamente dette informazioni.

La mera disponibilità delle immagini fotografiche su un sito internet non vale a provare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle medesime in capo al proprietario del sito, non potendo indurre a ritenere che i relativi diritti di utilizzazione economica siano stati trasferiti a quest'ultimo, poiché la cessione dei diritti d'autore e dei diritti connessi deve essere provata per iscritto in caso di contestazione (art. 110 l.d.a.).

Principi espressi nell'ambito di un giudizio in materia di tutela autoriale di opere fotografiche. L'attore ha agito in giudizio deducendo l'utilizzazione non autorizzata di proprie fotografie da parte della convenuta e chiedendo l'accertamento della violazione, con condanna al risarcimento del danno o, in subordine, alla corresponsione dell'equo compenso. La società convenuta ha contestato la fondatezza nel merito delle domande dell'attore, chiedendone il rigetto.

[Sent. 30.07.2025 n. 3386Download](#)

(Massime a cura di Nicola Gialdini)

Tribunale di Brescia,

ordinanza del 22 luglio 2025, n. 936 – inibitoria all'utilizzo contraffattorio dei marchi, legittimità e decorrenza dell'efficacia del recesso ad nutum dall'associazione

Qualora lo statuto di un'associazione preveda che l'associato possa recedere *ad nutum*, senza tuttavia derogare espressamente all'art. 24 c.c., si deve ritenere, in base ad un'interpretazione conforme al principio di buona fede di cui all'art. 1366 c.c. e del principio generale secondo cui, nei rapporti di durata a tempo indeterminato, il recesso *ad nutum* è consentito con un congruo preavviso (*cfr.* Cass. n. 2629/2024), che trovi applicazione il termine di efficacia del recesso previsto dal secondo comma dell'art. 24 c.c.

Nel caso in cui, nel corso di un'assemblea straordinaria, gli associati abbiano erroneamente ritenuto il recesso di un associato come immediatamente efficace, tale circostanza non è sufficiente a manifestare, in modo chiaro, univoco e con effetti *ab origine* e definitivi, una volontà derogatoria rispetto al termine di efficacia previsto dall'art. 24, secondo comma, c.c.

La qualificazione del recesso come atto recettizio rileva ai fini del suo perfezionamento, che si verifica con la comunicazione al destinatario, ma non implica necessariamente che i suoi effetti debbano prodursi contestualmente; questi, infatti, possono essere legittimamente differiti a un momento

successivo rispetto alla manifestazione di volontà.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio di reclamo, dinanzi al Tribunale, volto a ottenere l'integrale riforma dell'ordinanza cautelare con cui il primo Giudice aveva rigettato la richiesta di emissione di un provvedimento inibitorio dell'utilizzo contraffattorio di segni simili o identici ai marchi di titolarità della reclamante, divenuto asseritamente illecito a seguito del recesso di quest'ultima dall'associazione, alla cui sussistenza era subordinato il legittimo utilizzo dei marchi da parte della reclamata.

[Ord. 22.07.2025 n. 936Download](#)

(Massime a cura di Edoardo Abrami)

Tribunale di Brescia, sentenza del 9 luglio 2025, n. 3004 – revoca amministratore S.r.l. per giusta causa

Le revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa, ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale *species* a sé stante al *genus* del mandato, l'amministratore revocato *ante tempus* senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio di cui all'art. 1725, comma 1°, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario (*cfr.* Cass. n. 4586/2023).

La facoltà di revocare a propria discrezione gli amministratori trova, pertanto, un limite nel presupposto della giusta causa: non, però, nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo, invece, la giusta causa il più limitato ruolo di escludere in radice l'obbligo risarcitorio, altrimenti previsto a carico della società per il fatto stesso del recesso anticipato dal rapporto prima della sua scadenza naturale, come stabilita all'atto della nomina (*cfr.* Cass. n. 2037/2018).

Deve ritenersi giusta causa di revoca degli amministratori quella circostanza o fatto sopravvenuto, non necessariamente integrante un inadempimento, tale da influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto, ad esempio facendo venir meno l'affidamento riposto dai soci, al momento della nomina, sulle attitudini e sulle capacità dell'amministratore, o, in generale, facendo venir meno il rapporto di fiducia tra soci e amministratore (*cfr.* Cass. n. 7425/2012).

L'accertamento del venir meno del rapporto fiduciario, quale presupposto della delibera di revoca, è rilevante ai fini di integrare una giusta causa di revoca del mandato solo quando i fatti che abbiano determinato il venir meno dell'affidamento siano oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore. In caso contrario lo scioglimento del rapporto fiduciario deriva da una valutazione soggettiva della maggioranza dell'assemblea che legittima da un lato, il recesso *ad nutum*, e dall'altro che l'amministratore revocato senza una giusta causa richieda il risarcimento del danno derivatogli dalla revoca del mandato (*cfr.* Cass. n. 23381/2013).

La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell'amministratore, quand'anche riconducibile alla compromissione del *pactum fiduciae*, deve essere verificata

assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera, e non fatti ulteriori, tantomeno sopravvenuti.

In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3°, c.c. devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie (*cfr.* Cass. n. 2037/2018).

Nella struttura chiusa della S.r.l., a base personalistica, all'amministratore ben può essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, talché la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile per l'appunto di essere valutata come giusta causa di revoca – necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell'attività.

Il risarcimento del danno (indennizzo) spetta all'ex amministratore con incarico a tempo determinato ai sensi dell'art. 1725, comma 1°, c.c. a prescindere dal fatto che la delibera di revoca sia stata impugnata o meno, essendo esclusivamente rilevante, ai presenti fini, soltanto la mancanza di una giusta causa di revoca.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio, dinanzi al Tribunale, volto ad accertare l'assenza di giusta causa della revoca dell'amministratore di una S.r.l., e a far condannare la società convenuta al risarcimento del danno arrecato all'attore con riferimento alla mancata percezione dei compensi che lo stesso avrebbe percepito quale consigliere nel triennio dell'incarico.

[Sent. 09.07.2025 n. 3004Download](#)

Tribunale di Brescia, sentenza del 9 luglio 2025, n. 3015 – fallimento, contratto di trasporto, contratto di subappalto, efficacia liberatoria del pagamento successivo alla dichiarazione di fallimento nei confronti del sub-vettore

Il pagamento effettuato in favore del sub-vettore ad opera del mittente, successivamente alla dichiarazione di fallimento del vettore, deve ritenersi inopponibile alla procedura fallimentare, in quanto comporta un'indebita sottrazione di risorse dall'attivo fallimentare, le quali avrebbero dovuto essere destinate, nel rispetto del principio della *par condicio creditorum* e delle regole proprie della procedura fallimentare stessa, alla soddisfazione dei creditori ammessi al passivo. Tale inopponibilità opera automaticamente *ex lege*, senza necessità di proporre una specifica domanda di dichiarazione di inefficacia del pagamento. Essa trova il proprio fondamento nello specifico stato di insolvenza del debitore dichiarato fallito, circostanza che impone la deroga alle norme di diritto comune applicabili ai rapporti tra

soggetti *in bonis*, a favore della disciplina speciale dettata in materia di fallimento e procedure concorsuali.

Ne consegue, altresì, l'inapplicabilità dell'istituto della compensazione con riguardo a crediti sorti in tempi diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, vale a dire anteriormente e successivamente a tale evento. Il pagamento effettuato potrebbe, al più, generare un credito di regresso in capo al mittente nei confronti del vettore; tale credito, tuttavia, essendo sorto dopo la dichiarazione di fallimento, non è suscettibile di compensazione con il credito vantato dal vettore stesso, alla luce di quanto disponeva l'art. 56 l.f., che consentiva la compensazione soltanto tra crediti entrambi sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio sull'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dalla committente, dopo la declaratoria di fallimento della società vettore, nei confronti dei sub-vettori. In particolare, la società committente aveva stipulato un contratto di trasporto con la società vettore, poi fallita, che si era avvalsa di propri sub-vettori. Successivamente al fallimento, la committente aveva effettuato pagamenti diretti a due sub-vettori, quale coobbligata in solido ai sensi dell'art. 7-ter del d.lgs. n. 286/2005. La curatela, pur non contestando la ricostruzione dei fatti, ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della committente al pagamento dell'importo già corrisposto ai sub-vettori, contestando l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati.

[Sent. 09.07.2025 n. 3015Download](#)

(Massime a cura di Nicola Gialdini)

Tribunale di Brescia, sentenza del 24 luglio 2025, n. 3285 – segni distintivi, tutela del marchio registrato, contraffazione

In tema di segni distintivi, il diritto dell'imprenditore di inserire il proprio cognome nell'insegna adottata per contraddistinguere i locali ove esercita l'attività commerciale trova il proprio limite negli artt. 20 c.p.i. e 2564 c.c., quest'ultimo richiamato – limitatamente al 1° co. – dall'art. 2568 c.c., non potendo egli adottare segni distintivi idonei a creare confusione con segni anteriormente registrati o utilizzati da terzi. I marchi denominativi contenenti il medesimo cognome sono, di regola, confondibili, anche in presenza di prenomi o ulteriori elementi accessori di differenziazione, atteso che il cognome costituisce il nucleo distintivo del segno, mentre gli altri elementi risultano in genere privi di autonoma capacità distintiva. L'anteriorità dell'uso di un segno contenente un patronimico preclude, pertanto, all'omonimo imprenditore concorrente di avvalersi del medesimo patronimico quale segno distintivo o quale parte di esso, salvo introdurre differenziazioni idonee ad escludere la confondibilità, altrimenti presunta in via generale.

La funzione dell'art. 2563 c.c., volta a garantire la corrispondenza tra impresa e persona fisica dell'imprenditore nell'interesse dei terzi creditori, non incide sulla disciplina di tutela del marchio anteriore, sicché il c.d. principio di verità non può attenuare la protezione contro la confondibilità. A tal fine rilevano non solo l'identità del cognome, ma anche le modalità grafiche rappresentative del segno suscettibili di generare pericolo di confusione, senza

che assumano rilievo la distanza geografica fra le sedi delle rispettive attività, differenze di qualità o prezzo dei prodotti, il diverso target di clientela, l'aggiunta da parte del contraffattore di ulteriori segni distintivi o la mancata prova da parte del titolare del marchio contraffatto dell'acquisizione di una clientela consolidata nella città in cui ha sede l'impresa del contraffattore.

Qualora il titolare del marchio contraffatto lamenti di aver patito un danno a titolo di lucro cessante per effetto della contraffazione subita, ha l'onere di allegare e di provare tale pregiudizio, posto che la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. non può essere utilizzata per supplire a carenze di allegazione e di prova, così come il criterio di cui all'art. 125, 2° co., c.p.i. (cfr. Cass. n. 24635/2021).

Principi espressi nell'ambito di un giudizio promosso per la tutela di un marchio patronimico registrato, del quale parte attrice aveva lamentato la contraffazione e l'usurpazione a seguito dell'utilizzo da parte del contraffattore di un'insegna confondibile con il proprio segno, contenente lo stesso cognome e utilizzata nell'ambito della medesima attività commerciale. Dopo che in sede cautelare il giudice aveva accolto la domanda di inibitoria ex art. 131 c.p.i., ravvisando la contraffazione del marchio ai sensi dell'art. 20 c.p.i. e il periculum in mora connesso al pregiudizio economico e reputazionale derivante dalla sovrapposizione dei segni, nel giudizio di merito parte attrice chiedeva, previo accertamento della contraffazione lamentata, la pronuncia definitiva di inibitoria, la rimozione di ogni riferimento al segno contestato e il risarcimento dei danni asseritamente patiti, mentre il convenuto, successivamente costituitosi, negava la contraffazione e invocava la legittimità dell'uso del proprio cognome a fini imprenditoriali.

[Sent. 24.07.2025 n. 3285Download](#)

(Massime a cura di Nicola Gialdini)

Tribunale di Brescia, sentenza del 23 giugno 2025, n. 2641 – segni distintivi, marchio debole, contraffazione, diritto industriale

La classificazione di un segno distintivo come “marchio debole” – tale dovendosi intendere quello che consiste in un elemento in collegamento logico con il prodotto e, quindi, sprovvisto di una forte capacità distintiva – non incide sulla idoneità alla registrazione, ma solo sul relativo grado di tutela riconosciuto dall’ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 39765/2021).

È lecita la commercializzazione di prodotti con un segno distintivo che contenga un marchio debole altrui già registrato, purché contenente aggiunte o alterazioni che, sebbene lievi, siano idonee a modificarne il nucleo denominativo e, quindi, a escludere la confondibilità tra i segni distintivi.

Principi espressi nell’ambito di un giudizio incardinato da una società titolare di un marchio utilizzato per la commercializzazione di biancheria da letto nei confronti di un diretto competitor. In particolare, parte attrice assumeva che la convenuta avrebbe utilizzato il proprio marchio per commercializzare prodotti affini a quelli dalla medesima prodotti determinando confusione nel pubblico sulla

provenienza dei beni e la conseguente perdita di quote di mercato.

[Sent. 23.06.2025 n. 2641Download](#)

(Massime a cura di Valerio Maria Pennetta)

Tribunale di Brescia, sentenza del 23 giugno 2025, n. 2637 – azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, azione di responsabilità nell'interesse dei creditori, termine di prescrizione, bancarotta preferenziale

L'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c. ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo; l'azione di responsabilità verso i creditori sociali cui all'art. 2394 c.c. ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale (cfr. Cass. n. 15955/2012). Entrambi i titoli di responsabilità possono risultare riferibili anche al danno da

reato ex art. 185 c.p. (cfr. Cass. n. 1641/2017).

L'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall. si prescrive in cinque anni decorrenti dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società. L'azione di responsabilità dei creditori sociali soggiace al medesimo termine di prescrizione, che, tuttavia, decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte degli stessi, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti.

Ai sensi dell'art. 2941, n. 7), c.c., il decorso del termine di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità rimane sospeso fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica. La disposizione è applicabile per analogia anche ai liquidatori della società, poiché – agendo come mandatari dell'ente – sono legati dal medesimo rapporto fiduciario, che costituisce la *ratio* della sospensione della prescrizione.

Sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità (sociale e non) e la dichiarazione di fallimento della società, mentre grava sull'amministratore convenuto l'onere di dimostrare l'anteriorità temporale.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale ex art. 216, comma 3, l. fall. è onere dell'attore dimostrare la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo. L'elemento oggettivo consiste nella violazione della *par condicio creditorum*, ossia nell'alterazione dell'ordine di soddisfacimento delle ragioni creditorie previsto dalla legge. L'elemento soggettivo del reato, invece, consiste nel dolo specifico ed eventuale, per tale dovendosi intendere la volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto (dolo specifico), con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri (dolo eventuale).

È configurabile il concorso dell'*extraneus* nel reato di bancarotta preferenziale allorquando il terzo manifesti la volontà di sostenere la condotta dell'*intraneus*, con la consapevolezza che questa determina la preferenza nel soddisfacimento di taluni creditori a danni di altri. Non è, invece, richiesta la conoscenza, da parte dell'*extraneus*, della specifica situazione del dissesto della società (cfr. Cass. n. 27141/2018).

Principi espressi nell'ambito di un giudizio in cui il Fallimento di una società chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori della fallita per aver disposto dei pagamenti preferenziali – anche a loro diretto favore – in danno alla consistenza del patrimonio sociale ed ai creditori della stessa società Fallita.

[Sent. 23.06.2025 n. 2637Download](#)

(Massime a cura di Valerio Maria Pennetta)

**Tribunale di Brescia, decreto
del 21 giugno 2025, n. 769 –
reclamo ex art. 669-terdecies
c.p.c., potere di
convocazione della minoranza
dei soci di una s.r.l.,**

irrilevanza dell'inerzia dell'organo amministrativo

La minoranza qualificata di una società a responsabilità limitata (che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale) ha il diritto di convocare l'assemblea dei soci indipendentemente dall'inerzia dell'organo gestorio. Sul punto, la ritenuta impossibilità di applicare analogicamente alle s.r.l. il disposto di cui all'art. 2367 c.c. previsto per le s.p.a., attesa la forte differenza tra i tipi societari (cfr. Cass. n. 10821/2016), è da intendersi come limitata all'estensione del meccanismo procedurale di convocazione dell'assemblea previsto nella normativa richiamata. Diversamente argomentando, infatti, risulterebbe del tutto superflua una previsione legislativa – come l'art. 2479, comma 1, c.c. – che preveda il potere dei soci di sottoporre all'assemblea degli argomenti su cui deliberare, senza autorizzarli a compiere la propedeutica attività di convocazione.

Principio emerso nell'ambito di un procedimento di reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera adottata dall'assemblea dei soci convocata dal creditore pignoratizio.

[Ord. 21.06.2025 n. 769Download](#)

(Massima a cura di Valerio Maria Pennetta)

Tribunale di Brescia,

sentenza del 10 giugno 2025, n. 2415 – cessione di crediti in blocco, accertamento di titolarità dei crediti, onere probatorio

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., colui che agisce in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario è onerato, a fronte di contestazione da parte del debitore ceduto, della prova dell'inclusione del credito oggetto di lite nell'operazione di cessione. Tale onere probatorio deve ritenersi assolto qualora il preteso cessionario produca in giudizio documentazione idonea a dimostrare, con il necessario grado di certezza, che il credito controverso rientri effettivamente nella cessione in blocco.

Non è invece sufficiente, a tal fine, la produzione di un avviso di cessione contenente un indeterminato riferimento a un "insieme di crediti", espressione troppo generica per ritenersi idonea all'assolvimento dell'onere della prova.

Principi espressi nell'ambito di una controversia avente ad oggetto una cessione di crediti a catena tra imprese. In particolare, ad una prima cessione di credito relativa ad un contratto di fornitura, seguiva una seconda cessione, a valle di un'operazione di cartolarizzazione. A seguito di emanazione di decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Brescia, per mezzo del quale si ingiungeva al debitore ceduto di pagare al secondo cessionario, proponeva opposizione la società debitrice, deducendo tanto la carenza di legittimazione ad agire della società ultima cessionaria, quanto l'invalidità della cessione stessa. Il Tribunale di Brescia, disattesa

l'eccezione preliminare, ha esaminato nel merito la titolarità o meno del credito in capo al secondo cessionario e la riconducibilità dello stesso all'operazione di cessione, accogliendo l'opposizione attorea per difetto di prova in ordine a tali elementi.

[Sent. 10.06.2025 n. 2415Download](#)

(Massime a cura di Elisa Corrado)